



CITTA' DI SESTO CALENDE

Corpo di Polizia Locale

Piazza Aldo Moro, 8 – 21018 Sesto Calende

Telefono: 0331/928440 – poliziale@comune.sesto-calende.va.it

ORDINANZA n. 90/2025

OGGETTO: Sesto Riverside Festival –Notte Bianca - Misure atte a tutelare l'incolumità pubblica e della vivibilità urbana.

II SINDACO

PREMESSO che dalle ore 17.00 del giorno 11 Luglio 2025 alle ore 00.30 del giorno 12 Luglio 2025, l'Associazione Pro Sesto Calende in collaborazione con l'Amministrazione Comunale organizzerà una manifestazione denominata Sesto Riverside Festival – Notte Bianca che si svolgerà presso le vie del centro città del Comune di Sesto Calende;

EVIDENZIATO che per tale evento è previsto un congruo richiamo di pubblico sul territorio e ciò impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RILEVATO come la manifestazione in oggetto presenti una classificazione del rischio **"MEDIO"**, rilevata dall'analisi delle linee guida fornite dal Ministero dell'Interno redatta conformemente al modello compilato dall'organizzatore dell'evento;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;

VISTO le circolari emesse dalla Prefettura di Varese prot. n. 18517 del 14.06.2017, prot. n. 20068 del 29.06.2017, prot. 23358 del 04/08/2017, prot. 276(895)/2017/ops del 22/08/2017 e prot. n. 21178 del 3 agosto 2018 che hanno posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di "Safety"

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti all'evento;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO che:

- l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
- che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*) e 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana dalle ore 17.00 del giorno 11 Luglio 2025 alle ore 00.30 del giorno 12 Luglio 2025,

1. gli organizzatori della manifestazione, dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

Verificare la capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, ove possibile mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva, e ricorrendo anche ad un sistema di stewarding ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto all'esaurimento della capacità ricettiva; **In proposito si dovrà tener conto che per le manifestazioni in luoghi aperti la capienza massima è di 2 persone a mq mentre per le manifestazioni in locali al chiuso è di 1,2 persone a mq.**

Quanto sopra come previsto dal D.M. 19 agosto 1996, e successivamente modificato dal D.M. 6.03.2001 del Ministero dell'Interno e dalle circolari Prefetture richiamate in preambolo alla presente.

- **Predisporre** percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;
- **Prevedere** l'impiego di estintori portatili di tipo omologato per cassi di fuoco ABC;
- **Formulare piani di emergenza e di evacuazione**, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
- **Predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori**, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico ed operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato").
- **Segnalare spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

Individuare spazi di servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;

- **Prevedere**, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, **un'adeguata assistenza sanitaria**, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
- **Assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
- **Assicurare** l'impossibilità di accesso all'area da parte di veicoli collocando idonee barriere fisiche anti sfondamento;
- **Recepire** e rendere operativi i contenuti del piano di emergenza (depositato agli atti di questo ufficio di Polizia Locale) garantendo percorsi di accesso a mezzi di soccorso (con le seguenti caratteristiche minime: larghezza 3,50 altezza libera mt. 4, raggio di volta metri 13) ed aree adiacenti libere per lo stazionamento ed ammassamento di tali mezzi in caso di maxi emergenze;
- **Adottare** specifiche misure per l'assistenza, in caso di emergenza, delle persone diversamente abili;

QUALORA LA MANIFESTAZIONE, NON RISPETTI I PRECITATI REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA NON POTRÀ IN ALCUN MODO ESSERE AUTORIZZATA OVVERO DOVRÀ ESSERE SOSPESA ANCHE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA SAFETY INDICATO DALL'ORGANIZZAZIONE NEL SIG. ANDREA SCANDOLA RESPONSABILE CIVILMENTE E PENALMENTE PER DANNI A PERSONE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

ORDINA, altresì,

- **tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, nonché la vendita di super alcolici**
- **il divieto di somministrazione di alcolici a chi sia in evidente stato di ebbrezza**

- **il divieto di somministrazione, di superalcolici ovvero di bevande aventi un tasso alcolico superiore al 21%**

E' vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze ovvero nelle aree poste a meno di 100 metri dal luogo interessato allo svolgimento della manifestazione:

- ***a introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitore di vetro e/o lattine:***
- ***la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici***

AVVISA che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

DISPONE L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- Al Comando di Polizia Locale - Sede;
- Alla Stazione Carabinieri di Sesto Calende;
- Alla Prefettura di Varese;
- Alla Questura di Varese;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Varese;

LA NOTIFICA dello stesso provvedimento:

- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo Pretorio;
- All'Associazione "**Pro Sesto Calende**" organizzatrice della manifestazione;
- Al Responsabile dell'Organizzatore e della Sicurezza della manifestazione Sig. **ANDREA SCANDOLA**
- Da parte dell'Ufficio Commercio ai titolari/rappresentanti dei Pubblici Esercizi nella fascia di 150 mt. Dall'area della manifestazione.

Sesto Calende, 10.07.2025
Prot: 17681

IL SINDACO
F.to Maria Elisabetta Giordani